

## Udienza del 26 03 1998

PUBBLICO MINISTERO: ... Ieri, quando l'udienza è stata sospesa per aggiornarla ad oggi, mi ero avventurato in una rappresentazione un po' curiosa, forse, del modello di lavoro che intendiamo praticare il dottor Nicolosi ed io.

Vi ho fatto una descrizione, forse anche un po' complicata di questa metafora del mosaico; avevo parlato della necessità per noi di posizionarsi ad una giusta distanza che fosse, relativamente agli elementi di dettaglio e relativamente agli elementi d'insieme, collocata al giusto punto, per non correre il rischio alternativamente, o di rappresentare troppo poco, o di pretendere di rappresentare troppo.

Si potrebbe dire una via di mezzo tra un nulla inaccettabile della parte generale delle panoramiche di ordine generale, ovvero degli elementi di dettaglio; così come inaccettabile sarebbe un tutto impraticabile sia nel generale, sia nel dettaglio.

Se vogliamo rimanere condizionati, nel senso positivo del termine, da questa metafora del mosaico, sicuramente bisogna tener presente che, questo processo, si avvia ad essere deciso sulla base di alcune componenti diverse, rispetto a quelle con le quali questo processo è iniziato. Se la esposizione introduttiva del Pubblico Ministero, se la rappresentazione del programma di prova, può essere stato di una qualche utilità, ma io credo che la Corte ne abbia fatto uso, nel corso della istruttoria dibattimentale, per rendersi conto quei certi testimoni e comunque quelle certe fonti di prova in che punto del programma probatorio del Pubblico Ministero andavano a collocarsi; se il programma probatorio può essere stato una buona guida per formarsi una conoscenza più documentata su quanto nella udienza si andava ad elaborare, oggi quella rappresentazione progettuale è, in qualche modo, da abbandonare. O perlomeno è una rappresentazione che retrospettivamente assicura risultati inferiori a quanti ne poteva garantire anticipatamente.

Questo, per dire in sostanza questo. Tutto ciò che è finito sotto i vostri occhi, quello che ha formato oggetto della vostra conoscenza, appartiene per gran parte alla fase delle indagini preliminari, o perlomeno ha, nella fase delle indagini preliminari, la sua premessa: di ordine metodologico, di ordine storico, nel senso stretto del termine.

Ma una parte, viceversa si è formata, ricevendo le sue premesse causali direttamente dal dibattimento.

Questo è un materiale che, secondo me, presenta due aspetti di rilevanza, dei quali pur bisognerà tener conto. Da quando è iniziato il dibattimento vi è stato un arricchimento, un completamento della prova, che ha avuto i suoi elementi causali all'interno del dibattimento stesso.

Tutta l'indagine del Pubblico Ministero, è un'indagine che oggi è alla luce del sole. Anche quell'indagine che si è fatta prima di arrivare all'udienza preliminare. Ma vi è una parte dell'indagine, che ha accompagnato il dibattimento, che è stata alla luce del sole due volte. Perché è un'indagine, ripeto, che ha mosso i suoi passi, articolandosi in varie direzioni, da acquisizioni che si sono formate, che si sono definite proprio davanti a voi. Con la conseguenza che la genuinità - se di genuinità si vuol parlare - le dimensioni del punto di partenza di molti singoli filoni di indagine, si sono delineati, si sono determinati sotto il controllo diretto della Corte. Il secondo aspetto di rilevanza. Tutta questa attività investigativa, che ha accompagnato il dibattimento e che ha determinato il Pubblico Ministero a fare richieste di ammissione di prove in corso d'opera, è un'attività che ha prodotto risultati in termini probatori, che si sono andati a posizionare in maniera assolutamente armonica e coerente con il prodotto finito complessivo dell'attività investigativa compiuta prima del termine delle indagini preliminari.

Per dare completezza a questa affermazione. Non è dipeso certo dal Pubblico Ministero il fatto che Grigoli sia stato arrestato quando il dibattimento era già in corso da otto mesi. Non è dipeso certo dal Pubblico Ministero che Grigoli abbia preso una certa decisione. A maggior ragione non dipende dal Pubblico Ministero il contenuto di ciò che Grigoli è venuto a raccontare davanti alla Corte.

Tantomeno dipende dal Pubblico Ministero questa circostanza - non casuale, a mio giudizio - della oggettività della corrispondenza, della pertinenza, della irreversibile compatibilità tra gli elementi ricostruttivi del fatto, dei fatti che sono stati forniti alla Corte da Grigoli e gli elementi di ricostruzione dei fatti che si erano consolidati, nella sede ufficiale, nella sede delle indagini, prima ancora che il Giudice prendesse cognizione della vicenda.

Ci siamo presentati in quest'aula con circostanze, o situazioni di fatto, incomplete, di oscura decifrazione. Per meglio dire, siamo andati all'udienza preliminare - questo dalle indicazioni delle fonti di prova che costituiscono una parte essenziale dei decreti che hanno disposto il giudizio, sono in grado senz'altro di controllarlo - senza sapere nemmeno che cosa esattamente voleva dire un certo episodio, del quale aveva parlato, nel corso delle indagini preliminari, Scarano Antonio; episodio che poi è stato, con termine gergale del Pubblico Ministero, definitivo la trasferta romana o l'antefatto romano all'attentato a Costanzo.

Solo a valle dell'istruttoria... della chiusura delle indagini preliminari, si sono acquisite fonti di conoscenza ulteriori, in ordine a quel certo fatto. E la più importante, o comunque una, certo non secondaria, fonte di conoscenza in ordine a questo fatto, si è definita storicamente a dibattimento già avviato. Intendo dire: le conoscenze sull'episodio di Sinacori Vincenzo.

Il processo che vi è stato presentato, il processo che dovete decidere, è un processo con elementi di diversità, alcuni secondari, alcuni invece estremamente importanti.

Un imputato era latitante, è stato arrestato e ha intrapreso un certo atteggiamento processuale.

Un imputato, che è arrivato in quest'aula - lo dico senza offesa - ufficialmente nelle condizioni di vegetale e vegetale non era. Era un vegetale in sembianza di imputato, è diventato un imputato che si è confrontato, senza limiti, senza riserve - non aggiungo termini a questo punto - si è confrontato senza riserve con la Corte e con tutti coloro che hanno voluto interloquire con lui.

Solamente dopo l'udienza preliminare, per poi completare, portare a conclusione, o perlomeno portare a una certa tappa le sue decisioni, persona che imputato già era nel processo, ci stava a pieno titolo, che aveva perso la sua libertà, o per meglio dire aveva posto termine alla sua latitanza qualche settimana prima dell'udienza preliminare stessa, Brusca Giovanni. Ha affrontato il dibattimento con un atteggiamento totalmente diverso da quello che gli si poteva, sulla carta, accreditare o attribuire.

Ciascuna di queste varianti, in corso di processo, o varianti in corso d'opera, sono diventate causa efficiente di varianti ulteriori.

Dall'arresto di Grigoli, dalle dichiarazioni di Grigoli, dall'esame di Grigoli nasce, in corso di processo, sotto gli occhi della Corte, la individuazione di un certo capannone, a Palermo, sul quale viene esercitata, sul momento, in ragione solamente dell'emergenza che si è determinata in quelle settimane, e non chissà quando, una certa attività di controllo, di ordine tecnico, con quei certi risultati.

Io ho segnalato, poco fa, due aspetti di importanza di situazioni di questo genere. Ne segnalo un terzo, che probabilmente è la ragione vera per la quale mi sono soffermato su questo passaggio del processo.

Il nostro sistema processuale, tra le manchevolezze di ordine concettuale - non sono nemmeno poche - una senz'altro la denuncia, ed è grave. A questa manchevolezza, la parte interessata, nella specie il Pubblico Ministero, deve cercare di porre rimedio in qualche modo. Lo può fare solamente con il conforto, con la convalida da parte del Giudice. Intendo dire. Il processo fatto davanti a voi, è un processo che avrebbe dovuto corrispondere a due dimensioni, come se si trattasse di due assi di un sistema cartesiano: la dimensione della larghezza e la dimensione della lunghezza.

Sostanzialmente è nato per rispondere a due domande, come modello processuale: quale prova, per quale oggetto. Detto in altri termini: chi è che ha detto ciò. In altri termini ancora: qual è l'esatto contenuto dell'affermazione del tale imputato, o del tale testimone.

Quello che manca sulla carta e che va recuperato, invece, nella azione pratica del processo, è la terza dimensione della prova: la dimensione temporale.

Cosa intendo dire con dimensione temporale della prova? Avete bisogno, sicuramente, non una ma innumerevoli, e chissà quante volte innumerevoli volte, durante lo studio degli atti, di capire com'è che nasce una certa fonte di prova in rapporto all'oggetto stesso della prova. Avrete bisogno di capire com'è che l'indagine ha assicurato quella certa fonte di prova. Se quella certa fonte di prova è, per così dire, autoctona, se è autogenerata nel processo; se quella certa fonte di prova è stata provocata da un'altra attività del processo.

Forse, con questo discorso, che non vorrei apparisse confuso, io cerco di spiegare la ragione per la quale, ad esempio, abbiamo posto a determinati imputati la domanda: se e quando è stato arrestato, se e quando erano stati arrestati avevano avviato un rapporto di collaborazione - se è questa l'espressione di gergo, adoperiamola senz'altro - erano già accusati di certi reati, oppure no.

Voi ricorderete, tanto per esemplificare quanto sto dicendo, che a Carra fu rivolta una domanda:

se, allorché confessò di avere avuto parte nell'attentato di Formello, questo fatto già formasse nei suoi confronti oggetto di una contestazione, oppure no. E quali dei reati, che gli erano stati attribuiti, al momento in cui iniziò la sua collaborazione, gli fossero... corrispondessero a quelli che gli venivano attribuiti oggi - quindi al momento in cui il processo era uscito dalla fase delle indagini preliminari - e sulla base di quali elementi di prova.

Questo vale, nel suo aspetto più vistoso, allorché si parla di un imputato. Ma non vale solamente per il caso dell'imputato. Vale anche per il caso di un atto compiuto da un soggetto neutro, rispetto alla contestazione. Intendo dire, vale per un atto compiuto dalla Polizia Giudiziaria.

La perquisizione in quel certo luogo nasce da che cosa? Nasce da una indicazione raccolta in sede di attività di Polizia Giudiziaria autonoma, delegata? Delegata sulla base di quale delega, piuttosto che sulla base di quale diverso input di carattere operativo?

Non c'è dubbio che il Pubblico Ministero ha necessità di dimostrare la trasparenza dell'attività investigativa. Avrà la necessità di avere una pronuncia, la quale non solo si limiterà a dire che le dichiarazioni di tizio comprovano il fatto "x", ma anche, avrà bisogno di stabilire se è genuina la formazione della prova, sotto il profilo della individuazione della fonte di prova, sotto il profilo della successione, anche in termini causali, dei fatti che stanno a monte della determinazione della singola fonte di prova.

Non solo, ma c'è un aspetto ancora più importante con il quale vi dovrete confrontare, che vi costringerà - io penso, l'espressione non vuol certo mancare di riguardo - che vi costringerà, soprattutto quando dovrete esaminare alcuni imputati, a verificare diacronicamente la portata, la spontaneità delle loro dichiarazioni.

Al momento opportuno ci dovremo soffermare sull'applicazione di una certa normativa. La quale normativa è inapplicabile a prescindere dalla dimensione temporale di formazione della prova. A prescindere dalla dimensione temporale, sulla quale vanno rapportati tutti i parametri di valutazione di quella certa particolare prova, rappresentata - è evidente di che cosa sto parlando - dalle dichiarazioni di quel certo imputato, piuttosto che dell'altro.

Il Pubblico Ministero si è sforzato di assicurare anche la conoscenza in profondità, di assicurare anche la terza dimensione alla prova, attraverso domande anche curiose, sicuramente: farsi dire da un ufficiale di Polizia Giudiziaria quando aveva ricevuto una certa delega, sulla base di che cosa. Per capire - detto in un termine assolutamente banale - per capire se era nato prima l'uovo o la gallina. Per far capire alla Corte se nasceva prima un'acquisizione di Polizia Giudiziaria, o una dichiarazione di un imputato.

Questa sì che è una lacuna grossa del sistema. Che la Corte non possa nemmeno incidentalmente, per l'applicazione di norme particolari, che pure ci sono nell'ordinamento, non possa apprezzare altro che - attraverso sistemi che sicuramente alludono più all'espedito che alla fisiologia - non possono apprezzare, ripeto, la Corte -questo è un danno- non possono apprezzare il processo di formazione della prova.

Quindi, a questo punto, il Pubblico Ministero spiega perché si è regolato in un certo modo durante l'istruttoria dibattimentale; spiega perché ha dato magari a credere, o ha fatto sembrare di essere inutilmente pignolo. Vi era invece una ragione di ordine pratico insuperabile. La Corte sarà nella necessità, noi pensiamo, di controllare, nei limiti in cui siamo riusciti a dargli gli strumenti per farlo, di controllare la tempistica del processo, la tempistica della prova, delle singole fonti di prova.

A me, pensando a come abbiamo cercato di fare questo lavoro, viene da pensare a un'immagine piuttosto consueta: quella secondo la quale il rapporto tra ciò che si sa e tra ciò di cui si ha necessità di conoscere, ben si rappresenta con l'immagine della sfera. Se ciò che so è racchiuso all'interno di una sfera, ciò che ho bisogno di sapere è in qualche modo rappresentato dalla superficie esterna della sfera.

Se cresce questa sfera, crescono le mie conoscenze, ma aumenta la superficie. Vi è una proporzione diretta tra ciò che so e ciò che avrei bisogno di sapere, tra ciò che so e ciò che non so. È una situazione a rischio, ecco perché ieri dicevo abbiamo scelto, tra praticare la strada di una ricostruzione per essenziale, una strada di ricostruzione per ciò che era possibile ottenere per la miglior decisione possibile. A costo di aumentare il numero delle domande, a costo di moltiplicare gli interrogativi, abbiamo cercato di rispondere a tutti.

Il rischio che abbiamo ritenuto di correre ci è sembrato doveroso. Doveroso perché questo processo non poteva presentarsi scheletrito, non poteva essere ridotto ai minimi termini, non poteva essere un processo presentato all'insegna del risparmio della prova.

Abbiamo pensato alla sentenza che avremmo chiesto alla Corte di Assise di Firenze di I Grado.

Ma abbiamo pensato anche alle sentenze che saranno pronunziate in seguito. Non abbiamo nessuna difficoltà a dire che abbiamo lavorato in funzione di una sentenza irrevocabile. E allora abbiamo lavorato per poter dare a tutti i Giudici che si occuperanno di questo processo, a voi che siete i primi Giudici di questa vicenda, ma altri ce ne saranno, gli elementi per affrontare anche con criteri di lettura diversi il materiale di prova.

Noi vi proporremo una lettura dell'istruttoria. Voi Giudici probabilmente aderirete ad un criterio di lettura diverso. Ma ve ne possono essere ancora, alternativi. Ci deve essere la possibilità, per ogni Giudice, di leggere, con medesimezza di risultato finale, il materiale di prova che costituisce questo processo.

L'indagine è il momento del metodo e della creatività. Il dibattito è geometria. Il dibattito deve assicurare una figura geometrica meno attaccabile, perfetta. Non mi interessa sapere se è un solido di un tipo o un solido di un altro. Mi interessa però che sia un solido di nome e di fatto, che lo si possa anche voler smontare - se questo è necessario che sia fatto - ma che sia sempre ricomponibile nella stessa sua dimensione e nella stessa sua conformazione.

Ecco perché, per ricostruire 11 mesi di un segmento criminale della storia del nostro Paese, abbiamo finito per portare a conoscenza della Corte vicende che si distribuiscono su 10 anni di storia. Nascono le acquisizioni, o meglio, le acquisizioni di prova si radicano, le più lontane nel tempo, quanto ai fatti che ne sono oggetto, nel 1986. Cioè dire, all'epoca in cui uno dei vostri imputati se ne stava in cella a Rebibbia, facendo un certo qual, più o meno fortunato, incontro. E finisce questa vicenda, finisce questa ricostruzione nel 1995. Salvo qualche elemento accessorio che addirittura è successivo: all'epoca di alcuni viaggi fatti, da due dei vostri imputati, a Milano e all'epoca di racconti che sono intercorsi tra imputati di questo processo e persone non imputate ma che egualmente sono state esaminate davanti alla Corte.

Per ricostruire 11 mesi vi abbiamo proposto una lettura di 10 anni. Ecco perché, una volta di più, il problema è prendere la giusta distanza di lettura del mosaico.

Avevamo avuto quasi l'idea di proporre una innovazione nel costume e nella tradizione giudiziaria: consentirci di sviluppare una requisitoria in forma dialogica. Sostanzialmente di elaborare la requisitoria davanti a voi. Il dottor Nicolosi e io, perché i Pubblici Ministeri di questo processo siamo per l'appunto noi due.

Probabilmente il farci seguire da voi nella elaborazione, ragionata, per dati di fatto - e non solo per dati di fatto - di ciò che è successo in aula, avrebbe potuto rendere più comprensibile il modo di ragionare e le conclusioni alle quali arriva il Pubblico Ministero.

Così non si può fare. Il Giudice... il Presidente non avrebbe potuto consentire che io e il dottor Nicolosi facessimo una chiacchierata per giorni, giorni e giorni davanti a voi. Saremmo sicuramente sempre rimasti in argomento, ma non è così che si fa.

Questo non toglie che qualche cosa dovrà cambiare del modo tradizionale di fare una requisitoria. Ci sarà la necessità che - quando il dottor Nicolosi, quando io - intervenga per riportare il discorso a quella giusta distanza dal mosaico, senza di che si perderebbe troppo del dettaglio, o ci allontaneremmo troppo dalle visioni di ordine generale o complessivo.

E allora, se questo è il programma, se queste sono le anticipazioni, anche sul modo con il quale procederemo, sciogliamo il primo interrogativo posto ieri: da dove cominciare.

Tra le possibilità, abbiamo scelto di iniziare la rappresentazione dal "perché" di questa "campagna di stragi". Quando io dico "perché" della "campagna di stragi", guardo, in una volta sola, a tanti aspetti del processo. Il perché della "campagna di strage", ricercato nel capo di imputazione, si traduce sostanzialmente nella enunciazione di un unico disegno criminoso, autonomo e definito nel tempo e nello spazio; si traduce nell'enunciazione di alcune circostanze aggravanti; si traduce nella formulazione, e questa volta non in termini di numeri ma in termini di parole, dei fatti attribuiti agli imputati.

Loro hanno presente il capo di imputazione che in un certo qual senso è costruito modularmente. Anche a sottolineare la unicità del disegno criminoso, l'autonomia del disegno criminoso, la specificità del disegno criminoso.

Disegno criminoso, circostanze aggravanti, sono i sintomi nel capo di imputazione del perché di questi fatti che costituiscono la "campagna stragista".

E quindi, partire dalla ricostruzione del perché, vuol dire occuparsi intanto direttamente dell'imputazione. Vuol dire però occuparsi molto anche degli imputati, molto anche dei fatti storici, degli accadimenti che hanno accompagnato la "campagna stragista".

Per il solo fatto di dire che occuparsi della causale dei reati è occuparsi fondamentalmente di persone e di avvenimenti, io dico qualcosa che per chi ha dimestichezza con i procedimenti

penali, con i processi, con le aule di giustizia, già rappresenta un ché di anomalo. Ha un carattere di novità.

Le indagini sulle causali dei reati sono fatti abbastanza occasionali nei processi. Può essere che l'indagine sulla causale serva a completare la verifica della prova; più spesso l'indagine sulla causale si traduce nel controllo, non tanto della prova sulla attribuzione del reato all'imputato, ma piuttosto su elementi accidentali del reato.

Per essere più chiaro. La prova del movente può confortare... la prova positiva del movente può confortare quegli elementi indiziati in base ai quali si dice che la tal persona ha commesso quel certo delitto di sangue. Se quindi vi è necessità di verificare se questi elementi indiziati sono sufficienti, può essere che un tentativo di verifica passi attraverso un controllo del movente.

Così come è possibile che in alcuni casi di indagine sulla causale possa essere determinante perché vi è da controllare la sussistenza di un'aggravante del reato. Questo in qualche modo succede anche nel processo di oggi.

Ma in che cosa consiste l'elemento forte di diversità tra la causale in questo processo e le causali che siamo abituati a conoscere e con le quali siamo abituati a confrontarci?

La causale, di regola, si struttura su basi e su elementi pressoché esclusivamente soggettivi.

PUBBLICO MINISTERO: Dicevo, la causale per lo più si struttura su basi essenzialmente soggettive, molto personalizzate. Tanto che l'indagine sulla causale finisce, in un processo, per essere una specie di corpo processuale separato rispetto all'indagine sugli elementi fondamentali del processo. Vi è come una frattura tra causale e reato, nella stragrande maggioranza dei casi, frattura che è ricomposta, che è sanata dalla soggettività dell'imputato.

Son due piani indipendenti, sono due tecniche indipendenti quella di controllo degli elementi oggettivi del processo e quella di controllo dell'elemento che costituisce la causale. Indagare la causale vuol dire entrare nel foro interno dell'imputato, per lo più.

Ecco, nel nostro processo questo schema è assolutamente ribaltato, perché la nostra causale è strutturata su basi rigorosamente oggettive. Come dire che il perché della commissione di questi fatti di strage non si disloca nell'interiorità di qualcuno ma si disloca negli avvenimenti, nella storia. La storia della causale e la storia dei reati concretamente commessi sono due storie tra le quali non ci sono soluzioni di continuità.

Serve un'indagine di questo tipo nel processo? È necessaria? È necessaria fino a che punto? È utile, soprattutto, questo criterio scelto dal Pubblico Ministero di iniziare la sua rappresentazione dalla ricostruzione della causale?

Vi ho già detto che è comunque necessaria perché dovrete pronunziarvi sull'esistenza di un disegno criminoso, esattamente definito nel tempo e nello spazio ed autonomo; perché dovrete pronunziarvi sulla sussistenza di alcune circostanze aggravanti che sono menzionate nel capo di imputazione.

Ma è necessaria, intanto e imprescindibilmente, per una ragione di prova.

Io ho premesso che nel nostro processo la causale non ha, se non in piccola misura, componenti di ordine soggettivo. Ma siccome dei reati di cui si occupa questo processo qualcuno è chiamato a rispondere, vuol dire che questa causale non è portata soggettivamente ma è portata da un soggetto diverso.

In altri termini, non è una causale che si disloca, si colloca nelle sfere di volontà, nelle sfere di intenzione dei singoli imputati, ma è una causale che si disloca nella sfera di volizione e di rappresentazione di un soggetto diverso.

La causale è impersonale o è, se vi piace di più quest'altro modo di esprimere lo stesso concetto, è una causale spersonalizzata. A contatto della causale non ci sono delle persone fisiche, ma a contatto della causale c'è un'organizzazione. È l'organizzazione che produce la causale metabolizzando avvenimenti - per questo dico che ricostruire la causale è ricostruire i fatti -; senonché di questi reati oggi non è a rispondere davanti alla Corte un'organizzazione, sono a rispondere delle persone.

E allora voi dovrete fare un'operazione di andata e ritorno tra tre elementi del problema: l'organizzazione, gli imputati e la causale. In quanto la causale sia riferibile all'organizzazione, perché non salti il sillogismo, occorre dimostrare che è la stessa organizzazione alla quale fanno capo gli imputati.

Paradossale sarebbe un processo nel quale, assumendosi che gli imputati abbiano commesso determinati reati non per una causale in qualche modo a loro riferibile dal punto di vista

personale, si individuasse poi il soggetto portatore della causale in una realtà alla quale gli imputati stessi sono totalmente indifferenti. Sarebbe illogico, vorrebbe dire che alcune, almeno una, delle affermazioni, almeno uno degli enunciati del Pubblico Ministero è sbagliato. O ha sbagliato l'organizzazione o ha sbagliato gli imputati o ha sbagliato la causale o ha sbagliato tutti e tre i dati insieme.

E quindi è d'obbligo un'indagine sulla ricostruzione per la ricostruzione corretta e puntuale della causale, perché si converte, questa ricostruzione, in uno strumento essenziale di verifica di tutti gli altri elementi in base ai quali potrete affermare o escludere che gli imputati sono coloro che hanno commesso questi fatti.

È naturale che non dovete ripetere questa operazione all'infinito, perché una volta che la ricostruzione della causale sia arrivata al suo epilogo con risultati concludenti e soddisfacenti, il risultato sarà assicurato una volta per tutte e per tutti gli imputati.

Ma vi è anche uno scopo più ambizioso se si vuole, almeno per quanto riguarda la prospettiva nella quale si muove il Pubblico Ministero. Attraverso una ricostruzione seria e concludente, quale noi pensiamo di potervi proporre, della causale, voi potrete anche verificare un parametro dell'imputazione, lo possiamo chiamare con un termine che forse può aiutare a capirsi: la dimensione soggettiva dell'imputazione.

Noi abbiamo pensato e ci siamo confermati nella convinzione che l'accusa è corretta non solo nei termini in cui attribuisce determinati fatti a questi imputati, ma anche nei termini in cui esclude che questi fatti, per quanto riguarda la loro materiale esecuzione, siano riferibili a soggetti esterni alle realtà criminali, per meglio dire, a quella specifica realtà criminale alla quale questi imputati appartengono.

Per essere più chiaro, se non lo sono stato fin qui: se la causale si assumesse che è ricostruita approssimativamente, o addirittura non è ricostruita, si moltiplicherebbero all'infinito le variabili circa i soggetti, per numero, per qualificazioni soggettive anche di ordine criminale, ai quali riferire questi fatti, potrebbero provenire dalle aree criminali più diverse. Sarebbe una variabile incontrollabile, dal punto di vista logico, quella che il Giudice si troverebbe per le mani...

**PUBBLICO MINISTERO:** Dicevo che diventerebbe una variabile incontrollata quella rappresentata da una causale che non fosse più un indicatore sicuro rispetto alla organizzazione criminale nell'ambito della quale individuare i soggetti ai quali il momento esecutivo delle stragi vada attribuito.

La dimensione soggettiva dell'imputazione questo è: è la pertinenza in termini di sufficienza ma anche di limite del momento esecutivo del reato. Io sto parlando di momento esecutivo del reato, sia ben chiaro, e mi limito a questo tipo di considerazione.

Se, come assumiamo, vi è una coerenza interna all'imputazione per quanto riguarda i soggetti accusati di aver commesso le stragi, coerenza rappresentata da un comune denominatore, a sua volta rappresentato dalla organicità rispetto all'organizzazione criminale Cosa Nostra; se questa è la coerenza interna, non può, questa coerenza, salvarsi a fronte di una ricostruzione della causale che fosse in termini perplessi, e che ci portasse verso realtà criminali diverse, o che ci portasse verso soggetti incompatibili con la realtà criminale specificamente presa in considerazione, e cioè, Cosa Nostra.

Ma c'è una ragione ancora di più per la quale è necessaria una ricostruzione ben fatta della causale. Non c'è dubbio che il capo di imputazione ha degli elementi di continuità e degli elementi di discontinuità. Gli elementi di discontinuità, se loro li vanno a vedere, sono quelli che stanno nei fatti non nell'impostazione.

In altri termini: vi è discontinuità apparente tra quello che è successo a Roma il 14 maggio del '93 e quello che è successo a distanza di due mesi e tredici giorni a Milano. Di qua si è attentato alla vita di un uomo pubblico, di un uomo di spettacolo, un uomo di televisione, un giornalista; di qua si è fatta scoppiare una autobomba a qualche metro di distanza da un edificio che ha quelle certe caratteristiche. E fino a prova contraria gli uomini e le cose sono profondamente diversi.

Questi elementi di discontinuità o sono recuperati all'interno di una ricostruzione seria e puntuale della causale, che dia un risultato concludente per ogni aspettativa, ovvero vi resterà difficile, resterebbe difficile - intanto resterebbe difficile al Pubblico Ministero - spiegare per altra strada la ragione per la quale le stesse persone dovrebbero, a distanza di così poco tempo, commettere reati che presentano profili così netti di diversità.

Io so che quello che sto dicendo presenta molte ovvietà, perché il processo è stato fatto sotto gli

occhi vostri, le conoscenze del Pubblico Ministero sono le conoscenze della Corte. Questo non toglie però che se fossimo orientati, nella valutazione delle prove, prevalentemente da criteri di ordine estrinseco, quando si tratta di risolvere il problema delle diversità tra i singoli fatti, commetteremmo un errore. Affideremmo, cioè a dire, il giudizio definitivo a qualcosa che rimane abbastanza lontana dall'elemento vero unificante. L'elemento vero unificante delle varie azioni di strage non è rappresentato dal fatto che sono le stesse fonti di prova che ve le hanno illustrate; non sta nel fatto che le fonti di prova diverse ve le hanno illustrate nello stesso modo; l'elemento vero unificante sta nella causale delle stragi. Sbaglieremmo, sbaglierebbe il Pubblico Ministero, se pensasse di risolvere questo interrogativo per vie traverse; se pensasse di dire che un'indagine sulla causale può essere necessaria ma non più che tanto perché è superata dalla certezza di acquisizioni di altro tipo. Vorrebbe dire rimettere in moto un meccanismo di interrogativi senza fine, dentro il quale giocherebbero, incontrollabili, domande secondarie di tipo più diverso. Cioè, se sono entrati in gioco fattori di ordine soggettivo, di ordine personale. Ma una ragione ancora c'è e è importante, a mio parere, anche questa. Una ricostruzione corretta di questa parte del processo è, a mio parere, a nostro parere, l'unica che consente di muoversi su basi documentate, per dati di fatto, non per postulati, non per prese di posizione, all'interno di un'altra parte, che è molto importante nel processo, parte che nuovamente si può chiamare la dimensione soggettiva dell'imputazione.

Signori Giudici, magari prima che foste chiamati ad occuparvi di questo processo potevate dedicare un certo tipo di attenzione a altre vicende giudiziarie. Forse occupandovi di questo processo la vostra attenzione ha cambiato i suoi parametri, le sue lunghezze d'onda. Sicuramente avete seguito, e comunque i fatti sono notori - anche se non tutti i Giudici riescono a seguirmi nello stesso modo ma credo comunque di poter fare questa affermazione -; qualche mese fa si è concluso davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta il processo per la strage di Capaci, e penso che ciascuno di loro avrà notato che in quel processo l'impostazione di accusa è stata nel senso che i vertici di Cosa Nostra al completo, compreso il capimandamento detenuti all'epoca del fatto, erano ugualmente responsabili della strage di Capaci.

Quindi, un processo nel quale l'accusa si è mossa all'insegna di un principio che evidentemente ha ritenuto non fosse un a priori ma ha ritenuto che fosse un punto di partenza convenientemente provato, e cioè che quella certa azione criminale aveva come sua latitudine deliberativa l'intero vertice di Cosa Nostra.

Il processo che voi giudicate è tutto diverso, perché è un processo nel quale mai è stata chiamata in causa quella che si chiama Commissione Provinciale di Palermo o quella che si potrebbe chiamare Commissione Interprovinciale.

Perché questo? Perché il Pubblico Ministero di Firenze non crede a determinate regole... ?? crede? nel senso stretto del termine - non ci crede proprio ? ritiene implausibili determinate regole all'interno di Cosa Nostra? O perché ha trovato dei distinguo così forti per i quali quell'impostazione che è servita per presentare un processo - che poi è stato giudicato in un certo modo, almeno da un Corte di Assise di I Grado - ecco, quei criteri di presentazione di quel processo dovessero non trovare applicazione in questo processo? Eppure sono passati pochi mesi, un anno, tra la strage di Capaci e il primo dei fatti di strage di cui si occupa questa Corte. Le tecniche generali del reato non sono poi molto diverse, cioè, l'impiego di esplosivo. Si sa che alcuni degli imputati di questo processo sono stati imputati anche in quel processo. E perché allora? Perché noi abbiamo ritenuto di aver ricostruito in un certo modo anche l'ambito decisionale di questi fatti di strage, l'area decisionale di questi fatti di strage. Non abbiamo scritto nel nostro capo di imputazione che queste stragi sono state ideate da tizio, caio e sempronio, più altre persone da identificare, potendosi con questo alludere a chissà quali realtà, anche interne a Cosa Nostra, tutte ugualmente compatibili con la ideazione di questa "campagna di strage". Noi abbiamo ritenuto, viceversa, di aver raggiunto una prova ben strutturata in ordine ai processi decisionali della "campagna di strage". Non intesi - processi decisionali - come un fatto in sé ma intesi come il combinarsi di determinate iniziative personali con l'oggetto di queste stesse iniziative.

In altri termini, che il percorso decisionale è stato battuto da determinate persone piuttosto che da altre. Come dire che nei percorsi decisionali delle stragi ci sono entrati gli imputati i cui nomi trovate nel capo di imputazione, ma non ci sono sicuramente entrati altre persone.

Sto parlando solo ed esclusivamente dei percorsi decisionali interni a Cosa Nostra, la ragion per cui Giovanni Brusca è imputato in questo processo, la ragion per cui Bagarella è imputato in questo processo, ma la stessa ragione per la quale Salvatore Cancemi non è imputato in questo

processo, anche se è stato esaminato davanti alla Corte. La stessa ragione per la quale Michelangelo La Barbera, capomandamento anche lui, non è imputato di questo processo. La ragione per la quale Raffaele Ganci, capomandamento anche lui - sto parlando di persone che erano tutte in libertà quando le stragi sono state decise ed attuate, o almeno è iniziata l'attuazione della "campagna stragista" - ecco, anche Raffaele Ganci persona che non è imputata di questo processo.

E allora se la ricostruzione della causale sarà puntuale e corretta voi potrete ricostruire fatti e avvenimenti che attraversano il ?perché? del processo, ma che cominciano anche a chiarire il ? chi? del processo.

Il Pubblico Ministero si aspetta da voi, vi chiede con estremo rispetto, che gli diciate se ha sbagliato, ma vi chiede di non lasciargli una domanda in sospeso. Vi chiede una risposta in più piuttosto che una risposta in meno.

Quella parte della vicenda estremamente complessa a ricostruire, che ha come suoi estremi temporali l'estate del '92 ed il 1 aprile del '93 - l'estate, l'autunno del '92 ed il 1 aprile del '93 - è una parte della vicenda complessiva sulla quale il Pubblico Ministero vuole, chiede alla Corte, di esprimere delle risposte, esprimere delle valutazioni, dei giudizi altrettanto rigorosi quanto quelli che esprimerà la Corte sul conto dei singoli imputati.

Come spesso succede facendo questo mestiere, e come succede ai Giudici - nel senso vero del termine - continuamente, forse ancor più spesso che al Pubblico Ministero, noi andiamo a controllare se un fatto è stato ricostruito bene in due modi: positivamente e negativamente.

Una prova ci darà sempre una rappresentazione in positivo di un fatto. È nella logica della prova fornire una rappresentazione di un fatto, così come è impraticabile, dal punto di vista logico, il tentativo di avere una prova su un fatto negativo, o la prova negativa di un fatto.

Quando dico che cerchiamo sempre di controllare al positivo e al negativo, dico semplicemente che la reale dimensione di un fatto, di un avvenimento, in termini oggettivi e soggettivi, la si va ad ottenere, in via di dimostrazione, attraverso un lavoro dall'interno e dall'esterno rispetto al fatto. Vediamo se questo è; vediamo se c'è qualche cosa di diverso. Vediamo se c'è qualche cosa di alternativo. Vediamo se ciò che io osservo di questo fatto da questa parte, è la stessa cosa che io osservo, se io mi metto da quell'altra parte rispetto all'avvenimento.

Noi proporremo - ma già se ne parlava all'epoca della esposizione introduttiva - una ricostruzione di una causale che, dal punto di vista della sua oggettività, è una causale a formazione progressiva, su basi non omogenee, con delle componenti anche di ordine soggettivo. Non è una causale unitaria, non è una causale identica a se stessa, né oggi che pensiamo di averla ricostruita davanti alla Corte, né all'epoca quando la causale si determinò, si delineò nei fatti. Distinguiamo ciò che sappiamo oggi, da ciò che è successo allora.

Se ci daremo carico - ci proveremo a farlo - di ricostruirla in maniera conveniente e in maniera soddisfacente, quindi con strumenti appropriati e in vista di risultati certi, avremo tutti gli elementi o avremo almeno elementi importanti, fondamentali, per capire attraverso chi è passato - quello che io chiamo, forse l'espressione sarà un po' approssimativa, ma rende l'idea - il percorso decisionale delle stragi.

Vi anticiperò, vi anticipo: è il 1 aprile del '93, la data nella quale è assunta, in via definitiva, la decisione della "campagna di strage".

Questo è ciò di cui siamo convinti il dottor Nicolosi ed io.

Ma quando arriveremo a dire che la decisione viene presa in quel certo giorno, quando arriveremo a dire che la decisione, quindi, passa attraverso determinati soggetti, voi ci chiederete se non ci sia stato prima di questa data o se non ci sia stato dopo questa data, qualche cosa che ha influenzato, o determinato, o ha modificato l'aspetto soggettivo della decisione.

Ricostruire correttamente questi passaggi, vuol dire anche mettere a fuoco quello che è diventato il fattore essenziale di selezione del momento ideativo e del momento esecutivo, del momento deliberativo, per dir meglio, e del momento esecutivo. Si capirà di più perché questi imputati sono coloro che hanno commesso le stragi.

Sapere che nella riunione del 1 aprile del '93, in quella certa villetta a Santa Flavia, a cento metri dall'hotel Zagarella, si sono date convegno certe persone che hanno poi preso una certa decisione; sapere che tra certe persone c'era Giuseppe Graviano e saldare questa risultante al fatto che tra gli imputati la maggior parte sono persone espresse dalla realtà criminale di Brancaccio, quindi esattamente il territorio palermitano che essendo un territorio controllato da una specifica famiglia di Cosa Nostra, in quella riunione ben era rappresentata da Giuseppe Graviano, è aver detto quasi tutto ciò che si può dire sull'argomento. Ma non è aver detto tutto.



Voi, sicuramente, vi chiederete: perché Giuseppe Graviano è a quella riunione? E per rispondere a questo perché, dovrete tornare indietro. E non vi basterà dire perché Giuseppe Graviano è la persona che, nel 1992, alla fine di febbraio, agli inizi di marzo è andato a Roma a compiere una certa operazione: non è una risposta questa.

Vi accorgete subito che è un errore rispondere in questo modo, perché Giuseppe Graviano a Roma, alla fine di febbraio del 1992, ci è andato per disposizioni ricevute. Mentre, invece, a Roma e a Firenze, a Milano, nel 1993-'94 sono andate altre persone per disposizioni da lui ricevute.

E poi anche - e non è l'ultima in termine di importanza delle ragioni - è anche necessaria questa ricostruzione perché, in una situazione così complessa, in una situazione così tormentata dal punto di vista della criminalità, mafiosa in particolare quale è stata quella che si è sviluppata nel corso del tempo a partire dalla fine del 1991 per arrivare al 1994, essendo così complessa questa situazione, avendo sostanzialmente due scenari di azione criminale forte da parte di Cosa Nostra: l'azione criminale siciliana del '92, l'azione criminale continentale del '93 e del '94, ma con indubbi elementi di collegamento tra le vicende criminali del '92 e le vicende criminali del '93 e del '94, solo a condizione che la ricostruzione delle premesse storiche e causative della "campagna di stragi" sia fatta in maniera puntuale, voi potrete - senza dimenticare, perché sarebbe ipocrisia, dal punto di vista concettuale - senza dimenticare gli elementi di collegamento tra queste vicende criminali, potrete però, fare una ricognizione positiva, seria, del tutto onesta dal punto di vista intellettuale, delle assolutamente irrisolvibili ragioni di diversità, ragioni di indipendenza, ragioni di alterità.

La Corte si è pronunciata il 13 di novembre del 1996 sulla questione di competenza, ed è logico, è naturale, che la questione sarà riproposta.

Io non suggerisco nulla ai difensori, perché i difensori non hanno bisogno di suggerimenti da me. Io so che del dibattimento, abbiamo introdotto elementi conoscitivi più di quanti non se ne avesse all'inizio, in ordine - giustappunto - a fatti che stanno nell'anticamera, nell'antivigilia delle stragi, di cui si occupa questa Corte di Assise, ma stanno anche nella vigilia cronologica, questa volta, e non causale, degli accadimenti criminali della Sicilia dell'anno '92.

Non sono abituato, non siamo abituati a nascondersi dietro a qualche cosa di impalpabile. Non siamo abituati a nascondersi dietro - ovviamente lo dico con il massimo rispetto - dietro ad un'ordinanza della Corte. Ci sentiamo in grado di dar conto fino in fondo della bontà di una certa decisione, anche quella in tema di competenza.

La Corte con la sentenza, noi pensiamo, avrà la possibilità di riaffermare, su basi assolutamente incontrovertibili, la correttezza dell'ordinanza del 13 novembre del '96.

Non mi sembra, quindi, che siano poche le ragioni per le quali noi abbiamo assegnato a questa parte del processo e quindi della requisitoria, una sua collocazione privilegiata. E, quindi, tale da renderci naturale metterla al primo posto della illustrazione del processo.

Qualche cosa credo di aver già rappresentato alla Corte, circa gli aspetti di questa ricostruzione. Qualche cosa bisogna aggiungere. Perché, quando poi si tratterà di fare una rassegna dei dati, probabilmente i criteri di lettura di questi dati saranno criteri migliori, saranno affinati.

Vi dicevo che la causale di questo processo è prevalentemente su basi obiettive. Vi è una componente accessoria su basi soggettive. Anticipando delle conclusioni, che poi verificheremo strada facendo - ecco, perché propongo queste conclusioni semplicemente come chiave di miglior comprensione, poi, delle singole vicende che dovremmo illustrare - anticipando queste conclusioni, noi si perverrà ad una adeguata rappresentazione di come la causale abbia riassunto, abbia sintetizzato, fondamentalmente, tre variabili nella storia del conflitto insanabile tra i poteri dello Stato ed il potere di Cosa Nostra.

Le tre variabili sono rappresentate da una cultura dell'antimafia, nel senso più nobile, però, del termine. Intesa la cultura dell'antimafia come l'esatto opposto della cultura del silenzio, della cultura dell'adattamento, della cultura dell'accettazione, nemmeno della cultura della rassegnazione, della cultura del silenzio.

Una legislazione dell'antimafia, intesa come l'esatto opposto della legislazione, nuovamente dell'accettazione; legislazione dell'ordinario, legislazione del generico, legislazione dell'indifferenziato.

E poi, ancora, come terza variante: la rottura della regola sovrana che è l'ossatura della Costituzione, almeno di quella materiale, di Cosa Nostra, la regola dell'omertà.

Nella prima di queste varianti, voi sicuramente riconoscerete quella parte di componente, quella quota componente della causale che si riflette nell'attentato a Costanzo.

Nella seconda variante, la legislazione dell'antimafia, voi forse riconoscete la quota più massiccia, la quota più imponente della causale, quella che alimenta la strategia di attacco mirato sulle opere d'arte, sui beni del patrimonio storico, del patrimonio artistico.

Sulla variante della rottura dell'omertà, e detto in altri termini, del fenomeno delle collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria da parte dei mafiosi, loro riconoscono la causale dell'attentato al Contorno.

Ma non è così semplice. Non è così semplice.

Dicevo alcuni minuti fa che la causale non è uguale a se stessa, non è stata uguale a se stessa.

Approfondendo la causale dell'attentato a Costanzo, voi vi renderete conto che si è trasformata nel tempo questa causale, che si è delineata in un modo e si è compiuta in un altro.

La variante costituita dalla legislazione dell'antimafia, voi vi accorgete che è un dato che, affermato in questi termini, è un dato generico, che non soddisfa la necessità di capire.

Vi rendete conto che vorrete dal Pubblico Ministero una risposta in più.

Quale particolare momento della legislazione antimafia? Perché di legislazione antimafia che si è specializzata, differenziata questa volta, che riconosce l'esistenza di un fenomeno criminale diverso dall'ordinario - fenomeno criminale rappresentato dalle organizzazioni mafiose - si può parlare dagli inizi del 1991.

E allora vorrete una risposta in più dal Pubblico Ministero.

Perché, per quanto riguarda la variante rappresentata dalla rottura dell'omertà, non vi basterà semplicemente dire che Contorno è un più che decennale collaboratore di Giustizia - adopro il presente indicativo per rapportarmi alla data dell'attentato, ovviamente - avete bisogno di risposte in più.

E sarà necessario, da parte nostra, richiamare la vostra attenzione sul fatto che se qui si giudica dell'attentato a Contorno - fallito - non si deve perdere di vista che il processo ci ha raccontato la storia del progetto di eliminazione di Di Maggio, per l'appunto, in una certa epoca e non in un'altra. Il processo ci ha raccontato di un progetto di eliminazione di persona che, il Pubblico Ministero, ritiene si sia convenientemente identificata nel collaboratore Lo Cicero, attraverso il combinarsi di due acquisizioni probatorie che può darsi alcuni Giudici, per ora, non abbiano presente nella loro interazione.

Se si controllano queste varianti, anche nella loro disuguaglianza, si riuscirà anche a fornire la risposta complessiva per la quale la causale è così composita, anche su basi rigorosamente oggettive.

È su basi oggettive che si può dire che Costanzo, in qualche modo, si era macchiato di alcune colpe nei confronti di Cosa Nostra.

È su basi oggettive che si può dire che le responsabilità di Contorno nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni uomini di Cosa Nostra, erano responsabilità tali da giustificare, nei suoi confronti, una condanna a morte.

È su basi oggettive che si può dire, vivaddio, che lo Stato, a partire da una certa data, ha fatto determinate scelte per contrastare il fenomeno criminale rappresentato dalle organizzazioni mafiose.

Ma bisognerà pur dire, per ragioni oggettive, non semplicemente perché a posteriori torna comodo dir così, che tutte queste componenti della causale si sono saldate. O vorremo lasciare questo interrogativo senza una risposta?

Noi crediamo che se la progressione di formazione della causale viene controllata con attenzione, si apprezzeranno i moti non uniformemente accelerati delle singoli varianti o delle singole componenti della causale. Ma si arriverà a determinare, a individuare l'elemento comune di denominazione, l'elemento unificante.

Signori Giudici, determinati racconti vi hanno spiegato - chiedo scusa di questo termine - hanno illustrato, che cosa un gruppo di uomini di Cosa Nostra era andato a fare a Roma tra la fine del febbraio del '92 e gli inizi del marzo del '93.

Hanno anche illustrato le ragioni per le quali quel certo programma di azione criminale abortì.

Altre numerose voci di questo processo, spiegano che cosa è successo a maggio, il 14 maggio del '93, a Roma in via Fauro.

Qual è il rapporto tra questi due avvenimenti? Il rapporto sta, semplicemente, nel fatto che una certa operazione criminale viene assoggettata ad uno stop per ordine tattico decretato dal vertice di Cosa Nostra? Come se all'accendere una luce, al mattino, in una stanza buia, non possa far seguito altro che lo spegnere la luce quando la stanza è illuminata. Eh, no. Non è così.

Ci dovrà essere una ragione per la quale quella certa iniziativa criminale, che fu assoggettata ad

uno stop, agli inizi del marzo 1992, viene rimessa in agenda, non ad agosto del '92, a settembre del '92, a ottobre del '92, a novembre, a dicembre del '92, a gennaio, a febbraio, a marzo del '93. Ci dovrà essere una ragione per la quale questa decisione viene riassunta ad aprile del 1993. Non si può risolvere con un "ipse dixit" un interrogativo che ci viene imposto, ci viene di necessità da un agire secondo razionalità, qual è l'agire di Cosa Nostra.

Se risponde a razionalità che l'iniziativa criminale in atto a Roma, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo del '92, venisse stoppata, venisse bloccata, dovremo, su basi altrettanto razionali, stabilire perché questa iniziativa viene riassunta poi all'inizio del '93. Altrimenti negheremmo l'ipotesi. Utilizzeremmo, o ci rifaremmo a una pretesa razionalità, perché ci serve magari per risolvere anche l'interrogativo più semplice: ci stanno dicendo la verità, o ci stanno raccontando delle frottole. Ma poi accantoneremmo - sbagliando - il bisogno di spiegare, secondo razionalità, la seconda parte dello stesso fatto.

Sarà attraverso un controllo accurato - noi ci proponiamo di proporlo - che si riuscirà ad ottenere quelle quote aggiuntive di comprensione che la apparenza dei fatti, diciamo pure la faccia vistosa della prova, non ci dice immediatamente.

Ci sono poi altre varianti, interne al processo di formazione della causale; varianti nelle quali, però, il primato non è rappresentato dal dato di carattere oggettivo. Il primato è rappresentato dal dato di carattere soggettivo. Per meglio dire, dal dato di carattere interpretativo.

Ho parlato di cultura dell'antimafia. Ho parlato di legislazione dell'antimafia. Ho parlato del fenomeno delle collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria da parte degli uomini di mafia.

Non ho parlato della vicenda Bellini. Non ho parlato della vicenda della trattativa del "papello".

Non ho parlato nemmeno del prodotto storico - storico- criminale - della vicenda Bellini, rappresentata dall'episodio di Boboli dell'ottobre del '92.

Non ne ho parlato perché - e lo dico fin da ora - queste vicende sono sicuramente interne al processo storico di formazione della causale. Ma contribuiscono alla causale non in ragione della loro oggettività, ma in ragione dell'aspetto soggettivo. Detto in altri termini: ineriscono al processo della formazione della causale in ragione della interpretazione che, ai fatti costitutivi oggettivamente di queste vicende, gli imputati, questi imputati, gli imputati di questo processo hanno dato.

Anche se con questa prospettazione, di ordine preliminare e generale, è ovvio che il Pubblico Ministero assegna alle componenti della causale, nelle quali prevale l'elemento obiettivo, un significato maggiore, rispetto alle componenti nelle quali prevale la dimensione soggettiva, questo non toglie che sia tanto interessante quanto importante familiarizzare concettualmente per un attimo con queste due vicende.

Vi è un elemento, denominatore comune tra le due vicende, e ci sono, come al solito, degli elementi di diversità. E tra un attimo vedremo quali.

Certo sì è che ricostruire la causale per quelle parti che ne sono le componenti su basi oggettive, non ci consente di risolvere tutti gli interrogativi del processo.

In sostanza, ci fa capire, ma fino a un certo punto. Non c'è dubbio che, se chiamando in causa le quote componenti della causale, nelle quali domina l'aspetto soggettivo ? non c'è dubbio che chiamare in causa queste componenti della causale è l'unica strada per pervenire a ricondurre alla causale l'obiettivo dell'azione stragista, lo specifico obiettivo della "campagna stragista". È un paradosso.

Le ragioni dell'azione criminale forte stanno dentro la parte oggettiva della causale. Ma le ragioni, che presiedono alla scelta dell'obiettivo, stanno dentro la parte soggettiva della causale. Non possiamo liberarci dell'una, perché ci appare meno significativa in ragione della eminente soggettività del suo connotato. Così come non possiamo liberarci dell'altra, per la sua relativa indifferenza, rispetto all'obiettivo della "campagna stragista".

Citarsi è sempre abbastanza antipatico. Però forse io, oggi, con queste osservazioni, son riuscito a dar conto del perché ieri ho proposto un certo argomento alla Corte. E cioè, ho chiesto alla Corte, ma sicuramente la Corte lo fa con minor... l'avrà fatto e lo farà con minori difficoltà di quante non ne abbia trovate io: cercare di compenetrarsi, anche nei profili di ordine soggettivo di queste vicende.

Noi siamo abituati a risolvere i nostri dubbi, siamo abituati a superare i punti morti della nostra ricostruzione, gli impasse, attraverso i nostri schemi di ragionamento. E abbiamo difficoltà ad accreditare di verità ricostruzioni che, sulla base degli stessi fatti, arrivino a conclusioni diverse, semplicemente perché cambia lo schema.

Qui probabilmente i nostri schemi mentali ci aiutano poco. Ciò che a noi, con la nostra

formazione, che per fortuna è molto lontana dalla cultura criminale di Cosa Nostra, non riusciamo a capire determinati passaggi. Saremmo portati a risolvere lo iato che c'è tra due avvenimenti sulla base di una regola di giudizio nostra, esclusivamente nostra, avendo a che fare con avvenimenti, con dati di fatto, che sono specifici quanto alla loro matrice, quanto al loro ambiente, quanto alla subcultura che, nella specie, è una subcultura criminale. Non possiamo pensare di risolvere le discontinuità, le apparenti incongruenze, le apparenti soluzioni nel nesso di causa tra un avvenimento e un altro, intervenendo solo ed esclusivamente con le nostre regole di giudizio. È difficile poter scindere, dentro a questo processo, i fatti dalla loro interpretazione. Non da quella che diamo noi ora. Ma da quella che è stata assegnata a suo tempo, in quel particolare contesto, dai protagonisti di quegli stessi fatti. È con un armamentario concettuale di questo tipo che noi ci proviamo, ci siamo provati a avventurarci in questa, in questa che è veramente una estremamente complessa vicenda.

Io, ripromettendomi di essere fedele alla premessa e alla promessa di adoprare questi strumenti e non altri, di mantenere la giusta distanza dal mosaico, chiedo al Presidente di aggiornare l'udienza a domani.

PRESIDENTE: Allora, l'udienza riprenderà domani, 27 marzo 1998, speriamo alle ore 09.00. [...]